



Regione del Veneto

**Contratto per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020**

CUP: H11F18000190009 - CIG: 76217746DF

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Venezia, presso gli uffici \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_ avanti a me, \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279 [di seguito "Amministrazione"], a tal fine autorizzato ai sensi della deliberazione n. 159 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale del Veneto di seguito, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " \_\_\_\_\_", dispensato dalle parti dal darne lettura

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato [di seguito "Impresa"], nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, [se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (successivamente "Codice"), fra la succitata Impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione



nel Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario], giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data \_\_\_\_\_ dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_, ivi registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " " .

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale rogante personalmente diretta

### premettono

- con la succitata deliberazione n. 159 del 16 febbraio 2018 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'indizione di una gara per l'aggiudicazione del servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del Programma Operativo Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

- il succitato servizio è stato aggiudicato all'Impresa " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che ha offerto sull'importo a base d'asta di Euro \_\_\_\_\_ la somma netta di Euro \_\_\_\_\_,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ registrato a Venezia il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie Atti Pubblici e dai decreti del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " " , dispensato dalla parti dal darne lettura.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue

### Art. 1

#### Oggetto del Contratto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, [capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, (nel prosieguo denominato semplicemente Impresa) costituitosi ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, fra la succitata



impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,] che come sopra rappresentata accetta, il servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (di seguito POR FESR 2014-2020), secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità all'Offerta Economica in data \_\_\_\_\_ e all'Offerta Tecnica in data \_\_\_\_\_ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere " " e " " perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

## Art. 2

### Importo del Contratto e finanziamento

L'Amministrazione, per i servizi di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Impresa il corrispettivo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ virgola \_) IVA esclusa, attingendo ai finanziamenti della Programmazione dell'Unione Europea del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2014-2020.

## Art. 3

### Durata e luogo di esecuzione del servizio

Il Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020 avrà una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare la durata del contratto esclusivamente per il tempo necessario per ottenere integrazioni ai Piani ed alle relazioni e/o per il recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma o della Commissione Europea, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Impresa, fatta salva la presenza, presso le sedi della Regione del Veneto, di personale dell'Impresa dedicato alle attività di supporto di cui alla *Macrocategoria 2 "Comunicazione on line" Attività 2.1 Web e Newsletter e 2.2 Social Network* del Capitolato prestazionale.

**Art. 3.1****Ripetizione di servizi analoghi (ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice)**

Alla scadenza del contratto, i servizi oggetto di affidamento potranno essere affidati, a discrezione dell'Amministrazione, per ulteriori 24 mesi, comunque non oltre il 31 ottobre 2023, alla stessa Impresa contraente per un importo non superiore a euro 800.000,00.

Il servizio avrà ad oggetto i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 6 del Capitolato prestazionale e dovrà essere effettuato alle stesse condizioni, patti e modalità fissati nel presente contratto e nella documentazione di gara.

L'Amministrazione comunicherà la volontà di procedere all'eventuale nuovo affidamento tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

**Art. 4****Cauzione definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Impresa presenta una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, per l'importo di Euro \_\_.\_\_\_\_,00 valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_.\_\_\_\_.000,00, numero d'iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_, autenticata nelle firma in data \_\_\_\_\_ dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, suo Rep. n. \_\_\_\_\_.

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

*(oppure)*

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del



debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la sezione di tesoreria provinciale di \_\_\_\_\_ o presso l'azienda autorizzata \_\_\_\_\_, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c..

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte dell'Amministrazione la quale ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di effettuazione dei pagamenti**

Il pagamento del servizio avverrà con le seguenti modalità:

- Il 20% del costo totale indicato in ogni Piano di Comunicazione (PdC) annuale successivamente all'espressione del parere positivo da parte del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Veneto 2014-2020 sul Piano stesso;
- Il 40% del costo totale indicato in ogni Piano di Comunicazione annuale dopo 6 mesi dall'espressione del parere positivo da parte del Comitato di Sorveglianza, previa presentazione di una relazione contenente la descrizione dettagliata delle attività, dei prodotti/servizi realizzati, delle loro caratteristiche, delle modalità di organizzazione e realizzazione e delle tempistiche, coerenti con il PdC annuale, e della documentazione fotografica e/o di altro tipo attestante la realizzazione dei prodotti/servizi;
- Il saldo dell'annualità, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma del Rapporto di Monitoraggio, presentato dalla ditta aggiudicataria.

La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i successivi 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, la cui emissione sarà subordinata all'esito positivo della verifica, da parte dell'Amministrazione, della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti. Tale verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione sopra prevista (Piano di comunicazione; rendiconto attività; Rapporto di Monitoraggio).



In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013. Tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: YOVWW9.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Impresa sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione. La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del FESR – Asse VII Assistenza Tecnica – POR VENETO FESR 2014 - 2020;
- il Codice Identificativo della Gara 76217746DF;
- il Codice Unico di Progetto: H11F18000190009.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del presente contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, Rio Tre Ponti 3494/A - 30123 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: \_\_\_\_\_]

#### **Art. 6**

##### **Gruppo di lavoro**

Ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Impresa mette a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche e professionali tali da garantire l'esecuzione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti.

In particolare l'Impresa assicura le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale integrato con legittimi rapporti di lavoro e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'impiego.



L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e idoneità sanitarie e in genere da tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni ecc.

L'Impresa, inoltre, deve adibire al Servizio il gruppo di lavoro previsto dall'offerta tecnica composto da esperti e specialisti per la prestazione delle attività, di comprovata e pluriennale capacità professionale sulle tematiche oggetto del servizio.

Il Gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento delle attività. In particolare lo staff dedicato deve rappresentare, per tutta la durata del presente contratto, almeno il Gruppo di lavoro di seguito descritto.

- n. 1 Capo Progetto, con funzioni di coordinamento complessivo delle attività referente per le attività della Macrocategoria 1 "*Programmazione e coordinamento*", con almeno 5 anni di esperienza documentata nella gestione di piani o progetti di comunicazione;
- n. 1 esperto e responsabile per la Macrocategoria 2 "*Comunicazione on line*", con almeno 3 anni di esperienza documentata in attività di comunicazione web e social network;
- n. 1 esperto e responsabile per la Macrocategoria 3 "*Materiale divulgativo e professionale*" e per la Macrocategoria 5 "*Materiale grafico, audio e video*" con almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore della grafica e della produzione audio e video;
- n. 1 esperto e responsabile per la Macrocategoria 4 "*Eventi e manifestazioni*" con almeno 3 anni di esperienza documentata nella gestione e organizzazione di eventi, convegni, seminari e manifestazioni;
- n. 1 esperto e responsabile per la Macrocategoria 6 "*Acquisto di spazi sui media*" con almeno 3 anni di esperienza documentata nell'organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali su stampa, TV e radio.

Ogni singolo componente non può rivestire più ruoli all'interno del Gruppo minimo di lavoro sopraindicato.

Nella composizione del gruppo di lavoro sono rispettati il principio della parità di genere ed il principio di non discriminazione.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'Amministrazione, è ammessa solo se i sostituti presentano un *curriculum* analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite.



Al fine di assolvere compiutamente al servizio, deve inoltre essere assicurata, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

L'Impresa si impegna:

- ad adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;
- a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti dell'Offerta Tecnica;
- a prendere idonei provvedimenti a carico del personale adibito al servizio che si comportasse in modo non corretto, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Amministrazione;
- all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza dei lavoratori;
- al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Impresa di cui all'articolo 105, comma 9 del Codice in caso di subappalto.



### Art. 8

#### Condizioni di espletamento dell'attività

In corso d'opera, l'Impresa si impegna ad assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di partecipazione alla gara e il rispetto delle norme in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (art. 42 del Codice).

L'eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara è subordinata alla verifica dei requisiti professionali ed al preventivo assenso da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione alla risoluzione del contratto.

### Art. 9

#### Obbligazioni a carico dell'Impresa

L'Impresa è obbligata a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e nel Piano di cui all'art. 6, Macrocategoria 1 "Programmazione e coordinamento", attività 1.2 "Piani di comunicazione" del medesimo Capitolato.

L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si impegna al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 assicurando la disponibilità e l'accesso di/a tutti i documenti pertinenti l'operazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell'Unione Europea anche in corso d'opera, in occasione dei controlli in loco ai sensi dell'articolo 125 dello stesso Regolamento.

**Art. 10****Penali**

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'Impresa di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L'Impresa potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, delle seguenti penali:

- ritardo nell'esecuzione rispetto alle tempistiche di cui all'art. 6 del Capitolato e al cronoprogramma previsto all'interno dei singoli PdC annuali: euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 2.000,00;
- negli altri casi: da un minimo dell'1 per mille del valore dell'intero servizio ad un massimo dello 0,5% (zero,50) dell'importo contrattuale dell'intero servizio, a seconda della gravità del caso;

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui l'Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Impresa ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Impresa a mezzo di posta elettronica certificata.



## Art. 11

### Consegna dei prodotti e relativa verifica

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 "Diritti d'Uso", tutto il materiale prodotto dovrà essere consegnato all'Amministrazione in formato originario e in eventuali ulteriori formati da concordare. Inoltre i Piani di Comunicazione, i Rapporti di Monitoraggio e i documenti a questi connessi e allegati previsti dal Capitolato dovranno essere presentati, entro le scadenze stabilite dall'art. 6 del medesimo Capitolato, con la seguente modalità:

- originale inviato, con relativa nota di trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, facente fede dell'effettivo adempimento e del rispetto dei termini, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

La verifica di conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti del presente contratto sarà svolta dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal disciplinare di gara, anche in conformità alle disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi.

## Art. 12

### Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'Impresa – risolvere il presente contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali l'Amministrazione abbia applicato penali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del contratto;
- in caso di ritardi superiori a n. 30 (trenta) giorni nella consegna dei prodotti di cui agli artt. 6 e 14 del Capitolato;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- *[se vigente]* violazione del Protocollo di Legalità in materia di contratti pubblici regionali sottoscritto dalla Regione del Veneto in data \_\_\_\_\_;



- violazione del Codice di Comportamento della Regione del Veneto;
- violazione degli adempimenti previsti dal successivo art. 15 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, in capo all'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del presente contratto.

### **Art. 13**

#### **Recesso**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal presente contratto di appalto ex art. 1373 del Codice civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Impresa di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso; in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal fine l'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, anche durante l'eventuale ripetizione di servizi analoghi di cui all'articolo 3.1 del presente contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel



caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto con l'Amministrazione siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 14**

##### **Responsabilità civile**

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Impresa stessa, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 15**

##### **Subappalto**

[Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.]

*[Nel caso di previsione di subappalti:*

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta dall'Impresa.

L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Impresa, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente all'Impresa, alla quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 20 sono assunti dall'Impresa anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi indicati nell'art. 9 del presente contratto.]



### **Art. 16**

#### **Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia e divieto di cessione**

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del precedente art. 12.

### **Art. 17**

#### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 12 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Trattandosi di opere create e pubblicate a nome, per conto ed a spese della Regione del Veneto, il diritto di autore spetta a detta Amministrazione appaltante.



### **Art. 18**

#### **Diritti d'uso**

Tutti i materiali prodotti relativamente al presente servizio sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

Tutti i prodotti dovranno essere personalizzati graficamente mediante l'uso del logo e nel rispetto dell'immagine coordinata del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, di cui al DDR n. 26 del 14/09/2016.

### **Art. 19**

#### **Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto**

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati:

- quale responsabile unico del procedimento, il \_\_\_\_\_ pro-tempore del \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_ dr. \_\_\_\_\_
- quale direttore dell'esecuzione, il Responsabile pro-tempore del \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_ dr. \_\_\_\_\_

### **Art. 20**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, comunicato/i all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operarvi, con nota prot..... del ....., su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del/i conto/i dichiarato/i determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Impresa inoltre:



- si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni al/i conto/i corrente sopra menzionato/i, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sugli stessi;
- ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG e il CUP della procedura;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all'appalto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

L'Impresa invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e dalle disposizioni regionali in materia.

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.]

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art. 21**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'Impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

[eventuale] L'Amministrazione da atto che l'Impresa ha provveduto a rimborsare alla stessa le spese di pubblicazione degli avvisi di cui alla presente gara sui quotidiani e sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ come da comunicazione agli atti prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.



## **Art. 22**

### **Oneri per la sicurezza da interferenza**

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) ed i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

## **Art. 23**

### **Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

*[se vigente]* L'Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla Regione del Veneto con DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto" approvato con DGR. n. 38 del 28 gennaio 2014.

## **Art. 24**

### **Clausola di pantouflage**

Il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

## **Art. 25**

### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.



**Art. 26**

**Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento di dati personali. Nomina e istruzioni**

Per le attività affidate con la stipula del presente contratto che comportano trattamento di dati personali nell'ambito del Servizio appaltato, l'Impresa con la sottoscrizione del presente atto è nominata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'Impresa si impegna pertanto a rispettare le "istruzioni" impartite dal Dirigente delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018 riportate all'art. 27 del Capitolato prestazionale.

**Art. 27**

**Foro competente**

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

*Ai sensi della vigente normativa il presente contratto è sottoscritto in modalità digitale. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di acquisizione delle firme digitali avvenuta in presenza delle parti in data .....*



A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli articoli 10 (Penali), 12 (Risoluzione), 13 (Recesso), 14 (Responsabilità civile) e 27 (Foro competente) del presente contratto.

Firmato digitalmente